

DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2014
527/2014/E/EFR

SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA, EFFETTUATA DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA IN AVVALIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ, SULL'IMPIANTO ALIMENTATO DA FONTI ASSIMILATE ALLE FONTI RINNOVABILI DI BOFFALORA SOPRA TICINO (MI), NELLA TITOLARITÀ DELLA OPTIMIA SRL

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 ottobre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.Lgs 79/99);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 giugno 1999, n. 27/99 (di seguito: deliberazione 27/99);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante "Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" e, in particolare, l'articolo 4.3 del sopra citato Protocollo;
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata il 16 maggio 2000, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, tra l'Enel (cui è subentrato l'attuale Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., di seguito: il GSE) e la società Termica Boffalora S.r.l., cui è subentrata, attraverso diversi passaggi societari, la Cofely Italia S.p.A., con sede legale in via Ostiense 333, 00146 Roma (di seguito: la Cofely o la parte), con riferimento ad un

impianto alimentato da fonti assimilate alle fonti rinnovabili, sito nel comune di Boffalora Sopra Ticino (MI), (di seguito: impianto), per una potenza convenzionata netta di 76 MW;

- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE e sottoscritto dal delegato rappresentante della Cofely, a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto il 27 giugno 2013;
- il rapporto predisposto da parte del Nucleo ispettivo in data 20 maggio 2014, trasmesso al GSE e da questo ricevuto in data 22 maggio 2014 (prot. GSE/A20140075090);
- la documentazione acquisita dal GSE nell'ambito delle attività istruttorie in oggetto;
- la nota finale trasmessa dal GSE alla Cofely e all'Autorità per i seguiti di competenza, in data 17 giugno 2014 (prot. GSE n. P20140059244, prot. Autorità n. 18650/A del 3 luglio 2014);
- le comunicazioni successivamente inviate dalla Cofely al GSE e per conoscenza all'Autorità in data 21 luglio 2014 (prot. Cofely 044/14/GRV/gc, prot. Autorità n. 21573/A del 30 luglio 2014) e 24 luglio 2014 (prot. Autorità n. 21303/A del 28 luglio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 509/2012/E/com, ha rinnovato, per il triennio 2013 – 2015, l'avvalimento del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- l'impianto, per il quale è stata stipulata la convenzione di cessione ai sensi del provvedimento Cip 6/92, è costituito da un ciclo combinato gas-vapore, gestito in cogenerazione, funzionalmente interconnesso con una turbina a vapore a contropressione, insieme alla quale compone, ai sensi della deliberazione 42/02 un'unica sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore;
- il periodo di corresponsione della componente incentivante, di cui al titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92, ha avuto termine in data 21 settembre 2006;
- in data 9 dicembre 2010 è stato stipulato il “Contratto di risoluzione anticipata della convenzione Cip 6, ai sensi dei DD.MM. 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010 e 8 ottobre 2010”, con effetti dall'1 gennaio 2011;
- in data 13 settembre 2011, l'impianto è stato posto in assetto di “conservazione lunga”, ed è stata cessata la produzione di energia;
- in data 23 ottobre 2012, l'impianto è stato ceduto dalla Cofely alla società Optimia S.r.l.;
- con nota in data 16 gennaio 2013 (prot. GSE/P20130011061) il GSE ha comunicato alla parte lo svolgimento di una verifica ispettiva con sopralluogo presso l'impianto;

- in data 27 giugno 2013 si è svolto, presso gli uffici di Roma della Cofely, un incontro tecnico tra il Nucleo ispettivo del GSE e la parte,
- la verifica ispettiva con sopralluogo si è svolta in data 11 luglio 2013, previo avviso di ispezione notificato dal GSE alla parte ed alla Optimia S.r.l. in data 5 luglio 2013 (prot. GSE/P20130143635); al sopralluogo non hanno preso parte i rappresentanti della società Optimia S.r.l.;
- la verifica ispettiva, di cui al precedente alinea, era finalizzata ad accertare, tramite sopralluogo:
 - la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento Cip 6/92 per una potenza convenzionata netta pari a 76 MW, con riferimento agli anni dal 2006 al 2010;
 - il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi della deliberazione 42/02, con riferimento alle produzioni degli anni 2009 e 2010;
- i principali esiti della verifica ispettiva, riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, hanno evidenziato che:
 - l'impianto non ha verificato la condizione tecnica di assimilabilità di cui al provvedimento Cip 6/92 con riferimento all'anno 2008, avendo conseguito un valore dell'indice Ien di 0,50, inferiore al valore minimo previsto di 0,51;
 - la condizione tecnica di assimilabilità è stata verificata negli anni 2006, 2007, 2009 e 2010;
 - le condizioni minime previste dalla deliberazione 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione non sono state verificate con riferimento alle produzioni dell'anno 2009, in quanto il valore dell'indice IRE conseguito dall'impianto, pari a 0,04 (4%) è inferiore al valore limite previsto per gli impianti esistenti, pari a 0,05 (5%);
 - le condizioni minime previste dalla deliberazione 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione sono state verificate relativamente alle produzioni dell'anno 2010.

RITENUTO CHE:

- con riferimento all'anno 2008, essendo terminato il periodo di corresponsione della componente incentivante, all'energia elettrica prodotta dall'impianto è stato applicato il trattamento in vigore per gli impianti convenzionali e, pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione 27/99, per tale anno non vi sia luogo a operare recuperi amministrativi;

- sia, altresì, necessario, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della deliberazione 27/99, trasmettere gli esiti della verifica al Ministero dello Sviluppo Economico per gli eventuali seguiti di competenza;
- il soggetto tenuto all'obbligo di cui all'articolo 11, del D.lgs. 79/99, per la produzione di ciascun anno solare è il soggetto produttore o importatore che nell'anno di riferimento ha prodotto o importato più di 100 GWh di energia non rinnovabile e non cogenerativa;
- nell'anno 2009 l'impianto è stato nella titolarità di soggetti riconducibili alla parte;
- sia, pertanto, necessario che il GSE assoggetti la Cofely all'obbligo previsto dall'articolo 11, del decreto legislativo 79/99, con riferimento alla produzione elettrica netta dell'impianto dell'anno 2009

DELIBERA

1. di approvare il documento recante “*Relazione degli uffici della DOVC al Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei servizi energetici - GSE Spa, in avvalimento da parte dell’Autorità (deliberazione 29 novembre 2012 n. 509/12), sull’impianto alimentato da fonti assimilate alle fonti rinnovabili di Boffalora Sopra Ticino (MI), della società Optimia Srl*”, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prescrivere, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., di assoggettare all'obbligo previsto dall'articolo 11, del decreto legislativo 79/99, la società Cofely Italia S.p.A. con riferimento alla produzione dell'anno 2009 dell'impianto di produzione alimentato da fonti assimilate alle fonti rinnovabili sito nel comune di Boffalora Sopra Ticino (MI), eventualmente emettendo e vendendo alla medesima società i certificati verdi necessari per l'adempimento all'obbligo. Gli eventuali relativi ricavi verranno versati a favore del conto A3;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Cofely Italia Spa, con sede legale in via Ostiense 333, 00146 Roma;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. ed al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza.
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni